

**ACCORDO IN MATERIA DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Popolare Cinese, di seguito denominati singolarmente “Parte” e unitamente le “Parti”;

DESIDEROSI di intensificare i rapporti culturali tra i due Paesi;

CONSAPEVOLI che le industrie cinematografiche dei rispettivi Paesi possano trarre beneficio dalla coproduzione di opere cinematografiche, contribuendo alla crescita economica dei settori della produzione e della distribuzione cinematografica in Italia e in Cina;

RITENENDO opportuno stabilire un quadro normativo aggiornato ai fini della coproduzione cinematografica tra i due Paesi, considerato che l’Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Popolare Cinese, fatto a Pechino il 4 dicembre 2004 ed entrato in vigore il 17 aprile 2013, è scaduto il 16 aprile 2021;

VISTA la Dichiarazione d’intenti sulla collaborazione cinematografica sottoscritta a Pechino l’8 novembre 2024 dal Ministero della Cultura della Repubblica Italiana e dell’Amministrazione Nazionale per il Cinema della Repubblica Popolare Cinese;

HANNO CONVENUTO quanto segue:

**Articolo 1
Definizioni**

Ai fini del presente Accordo:

- a) per “coproduzione cinematografica” s’intende un’opera cinematografica, su qualsiasi supporto e di qualsiasi tipologia (fiction, documentario, animazione), realizzata congiuntamente da uno o più coproduttori italiani e da uno o più coproduttori cinesi, destinata prioritariamente alla diffusione nelle sale cinematografiche;
- b) per “coproduttore italiano” s’intende un’impresa di produzione cinematografica italiana o un ente così definito dalla normativa in vigore nella Repubblica Italiana;
- c) per “coproduttore cinese” s’intende un’impresa di produzione cinematografica cinese o un ente così definito dalla normativa in vigore nella Repubblica Popolare Cinese.

**Articolo 2
Autorità competenti**

1. Le Autorità competenti responsabili dell’applicazione del presente Accordo (d’ora innanzi congiuntamente le “Autorità competenti”), sono:
 - per la Repubblica Italiana: il Ministero della Cultura - Direzione generale Cinema e audiovisivo;
 - per la Repubblica Popolare Cinese: la China Film Administration.

2. Le Parti si informano reciprocamente, per iscritto e attraverso i canali diplomatici, in merito a ogni eventuale cambiamento delle rispettive Autorità competenti designate.

Articolo 3

Riconoscimento di una coproduzione cinematografica

1. Ciascuna coproduzione cinematografica realizzata nel quadro del presente Accordo, e che abbia ottenuto l'approvazione definitiva di cui al paragrafo 2 del presente Articolo, è equiparata all'opera nazionale ai sensi della legislazione vigente nei territori della Repubblica Italiana e della Repubblica Popolare Cinese e ha diritto ad accedere al godimento dei benefici che sono o che possono essere concessi nei rispettivi territori delle Parti alle opere nazionali. Tali benefici spettano esclusivamente al coproduttore del Paese che li concede.
2. Ai fini dell'acquisizione del riconoscimento di una coproduzione cinematografica quale opera nazionale, i coproduttori devono presentare apposita istanza alle rispettive Autorità competenti, assicurando la conformità del progetto alle disposizioni del presente Accordo e alle leggi e ai regolamenti nazionali in vigore in ciascun Paese, nonché ottenere, dapprima, l'approvazione provvisoria e, una volta completata la realizzazione dell'opera, l'approvazione definitiva.
3. Il coproduttore italiano è tenuto a chiedere l'approvazione di cui ai precedenti paragrafi all'autorità competente della Repubblica Italiana. Il coproduttore cinese è tenuto a chiedere la suddetta approvazione all'autorità competente per la Repubblica Popolare Cinese.
4. I coproduttori devono altresì documentare di possedere una buona organizzazione tecnica, nonché una riconosciuta reputazione e qualifica professionale che permetta loro di condurre a buon fine la coproduzione cinematografica.
5. Prima di procedere all'approvazione provvisoria di cui al paragrafo 2 del presente Articolo, le Autorità competenti devono consultarsi in merito alle decisioni da assumere sulle istanze presentate. L'Autorità competente per il coproduttore maggioritario comunica per prima il proprio parere all'Autorità competente per il coproduttore minoritario.
6. L'approvazione provvisoria data ad un progetto filmico non può essere revocata ad opera realizzata salvo che l'opera finale si discosti sostanzialmente dal progetto approvato in via provvisoria.
7. Il riconoscimento della coproduzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non è concesso ad un progetto di coproduzione cinematografica laddove i coproduttori siano legati da comune amministrazione o controllo societario.

Articolo 4

Norme di Procedura

1. Le istanze presentate al fine del riconoscimento della coproduzione di cui all'Articolo 3 del presente Accordo devono essere conformi alle disposizioni previste nelle "Norme di Procedura" definite nell'Allegato che costituisce parte integrante del presente Accordo.
2. L'Allegato può essere modificato di comune accordo per iscritto dalle Parti attraverso lo

scambio di note diplomatiche. Le modifiche entrano in vigore dalla data di ricezione della seconda nota.

Articolo 5 **Partecipazione**

1. Gli autori, i registi, i soggettisti, gli interpreti, il restante personale artistico, il personale tecnico nonché altri lavoratori che partecipino alla realizzazione della coproduzione cinematografica devono essere:
 - (a) per quanto concerne la Repubblica Italiana:
 - (i) cittadini della Repubblica Italiana;
 - (ii) cittadini degli Stati appartenenti allo Spazio Economico Europeo;
 - (iii) soggiornanti stranieri di lungo periodo nella Repubblica Italiana, secondo le leggi e le regolamentazioni interne in vigore;
 - (b) per quanto concerne la Repubblica Popolare Cinese:
 - (i) cittadini della Repubblica Popolare Cinese;
 - (ii) residenti permanenti nella Repubblica Popolare Cinese, secondo le leggi e le regolamentazioni interne in vigore.
2. Qualora per realizzare la coproduzione cinematografica sia necessaria la partecipazione di personale tecnico e artistico che non soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, tale partecipazione può essere ammessa solo eccezionalmente previo mutuo consenso scritto delle Autorità competenti.

Articolo 6 **Riprese**

1. Le riprese nei teatri di posa devono essere effettuate in teatri di posa ubicati nella Repubblica Italiana o nella Repubblica Popolare Cinese o, nel caso di coproduzioni cinematografiche multilaterali, in uno dei Paesi terzi ai sensi dell'Articolo 14. L'eccezione a tale disposizione può essere concessa solo dopo mutuo consenso scritto delle Autorità competenti.
2. Le riprese in un luogo esterno o interno, oltre ai teatri di posa, in Paesi diversi da quelli dei coproduttori partecipanti alla realizzazione della coproduzione cinematografica possono essere consentite solo previo mutuo consenso scritto delle Autorità competenti, qualora la sceneggiatura o il soggetto della coproduzione lo rendano necessario.

Articolo 7 **Apporti dei coproduttori**

1. Per ciascuna coproduzione cinematografica l'apporto finanziario dei coproduttori di ciascun Paese non può essere inferiore al 20% (venti per cento) e non superiore all'80% (ottanta per cento) della partecipazione finanziaria totale di tutti i coproduttori. L'apporto dei coproduttori deve comportare, in linea di massima, una partecipazione tecnica, creativa ed artistica effettiva e ragionevolmente proporzionale all'apporto finanziario di ciascun coproduttore.

2. Sono concesse deroghe alle disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo, previa approvazione congiunta scritta delle Autorità competenti a condizione che l'apporto finanziario minoritario di ciascun coproduttore non sia inferiore al 10% (dieci per cento) della partecipazione finanziaria totale di tutti i coproduttori.
3. Nel caso in cui il coproduttore italiano o il coproduttore cinese sia composto da due o più imprese di produzione o organismi, l'apporto finanziario di ciascuna impresa o di ciascun organismo non può essere inferiore al 5% (cinque per cento) della partecipazione finanziaria totale di tutti i coproduttori.

Articolo 8 Proprietà e lingue

1. Ciascun coproduttore è comproprietario, in proporzione al proprio apporto finanziario, del master originale e dei diritti patrimoniali che ne conseguono. Il master originale sarà depositato, a nome congiunto, presso un laboratorio scelto di comune accordo al quale ciascun coproduttore avrà accesso. Il laboratorio dovrà essere ubicato nella Repubblica Italiana o nella Repubblica Popolare Cinese. In casi eccezionali, l'utilizzo di un laboratorio situato in un Paese terzo può essere consentito solo previo mutuo consenso scritto delle Autorità competenti.
2. Il master originale dovrà essere realizzato nella Repubblica Italiana, nella Repubblica Popolare Cinese o in entrambe e dovrà avere almeno due versioni, rispettivamente in italiano e in cinese o quanto meno sottotitolate in italiano e in cinese. Se la sceneggiatura lo richiede, le Autorità competenti di entrambe le Parti possono autorizzare dei dialoghi in altre lingue.
3. Il processo di doppiaggio o sottotitolazione della versione italiana sarà effettuato nella Repubblica Italiana mentre quello della versione cinese sarà realizzato nella Repubblica Popolare Cinese. Un'eccezione a tali disposizioni può essere acconsentita solo con il mutuo consenso scritto delle Autorità competenti.

Articolo 9 Agevolazioni

1. Nel rispetto della normativa in vigore in ciascuna delle Parti nonché, per quanto riguarda l'Italia, del diritto dell'Unione Europea, le Parti agevolano il personale tecnico ed artistico che partecipa alle coproduzioni a entrare e risiedere nel proprio territorio ai fini della realizzazione della coproduzione.
2. Le Parti facilitano l'importazione temporanea e la riesportazione dell'attrezzatura cinematografica necessaria alla realizzazione ed alla commercializzazione delle coproduzioni nel quadro del presente Accordo, in osservanza della legislazione vigente nei rispettivi Paesi nonché, per quanto riguarda l'Italia, della legislazione comunitaria vigente.

Articolo 10 Identificazione delle coproduzioni

I titoli di testa e di coda, i trailers, le pubblicazioni ed il materiale promozionale di ciascuna

coproduzione devono indicare che si tratti di una "coproduzione italo-cinese" o di una "coproduzione cinese-italiana".

Articolo 11 Festival Internazionali

1. Salvo intese diverse tra i coproduttori:
 - le coproduzioni realizzate ai sensi del presente Accordo sono presentate ai Festival internazionali dalla Parte del coproduttore maggioritario;
 - le coproduzioni con partecipazione paritaria sono presentate dalla Parte di cui il regista ha la nazionalità.
2. Il coproduttore cinese è tenuto ad informare la propria Autorità competente dell'intenzione di presentare la coproduzione ad un festival internazionale almeno trenta (30) giorni prima dell'avvio dell'evento.

Articolo 12 Proventi

1. Le clausole dei contratti di coproduzione cinematografica, conclusi tra due o più coproduttori delle Parti, che prevedono la ripartizione dei mercati e dei proventi tra i coproduttori devono essere approvate dalle Autorità competenti.
2. La suddetta ripartizione deve essere proporzionale all'apporto finanziario totale di ciascun coproduttore e costituita dalla condivisione dei ricavi o di mercati o dalla combinazione di entrambe.

Articolo 13 Esportazione

Nel caso in cui una coproduzione venga esportata in un Paese terzo che impone restrizioni all'importazione di coproduzioni cinematografiche, essa sarà attribuita al contingente:

- a) del Paese del coproduttore maggioritario;
- b) del Paese del coproduttore che offre maggiori possibilità di esportazione qualora la partecipazione finanziaria sia paritaria;
- c) del Paese di cui il regista è cittadino qualora sorgano difficoltà nell'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.

Articolo 14 Coproduzioni multilaterali

1. Le Autorità competenti considerano favorevolmente la possibilità di approvare congiuntamente la realizzazione di coproduzioni cinematografiche multilaterali tra coproduttori italiani e cinesi e coproduttori di altri Paesi terzi con cui una o entrambe le Parti abbiano concluso un accordo in materia di coproduzione cinematografica.
2. Nelle coproduzioni di cui al presente Articolo l'apporto finanziario dei coproduttori di

ciascun Paese non può essere inferiore al 10% (dieci per cento) e superiore al 70% (settanta per cento) della partecipazione finanziaria totale di tutti i coproduttori. Se i coproduttori di terzi Paesi sono composti da due o più imprese, l'apporto finanziario di ogni singola impresa non può essere inferiore al 5% (cinque per cento) della partecipazione finanziaria totale di tutti i coproduttori.

Articolo 15 **Controllo e vigilanza**

Le Autorità competenti esaminano e vigilano sull'applicazione del presente Accordo adoperandosi a risolvere ogni problema che potrebbe insorgere nell'applicazione stessa.

Articolo 16 **Autorizzazione per la pubblica proiezione**

1. Il riconoscimento di una coproduzione cinematografica da parte delle Autorità competenti non vincola le autorità di pertinenza di una delle Parti ad autorizzare la proiezione pubblica della coproduzione cinematografica nel proprio Paese.
2. Ciascun coproduttore può proiettare pubblicamente l'opera, all'interno e all'esterno del proprio Paese, solo previo ottenimento della relativa autorizzazione per la proiezione pubblica rilasciata in conformità alla normativa vigente nei rispettivi Paesi.

Articolo 17 **Obblighi delle Parti**

1. Il presente Accordo è attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e cinese nonché del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.
2. Ciascuna Parte garantisce la protezione dei dati personali ricevuti dall'altra Parte ai fini previsti dal presente Accordo, impegnandosi a non trasferirli a terzi e, in ogni caso, a non trattarli in modo incompatibile con gli scopi del presente Accordo, senza il previo consenso scritto di entrambe le Parti.
3. Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da altri Accordi internazionali di cui esse siano parti.

Articolo 18 **Risoluzione delle controversie**

1. Qualsiasi controversia riguardante l'interpretazione e/o l'attuazione del presente Accordo è risolta in via amichevole mediante consultazioni e negoziati diretti tra le Parti.
2. Qualsiasi controversia tra coproduttori è disciplinata dal paragrafo 4, lettera l. dell'Allegato al presente Accordo.

Articolo 19
Disposizioni finali

1. Il presente Accordo entra in vigore trenta (30) giorni dopo la ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti si comunicano reciprocamente l'espletamento delle rispettive procedure interne previste per la sua entrata in vigore.
2. Il presente Accordo rimane in vigore per un periodo di cinque (5) anni ed è automaticamente rinnovato per ulteriori periodi di cinque (5) anni a meno che una delle Parti non notifichi all'altra Parte, entro sei (6) mesi dalla data di scadenza e attraverso i canali diplomatici, la propria intenzione di voler recedere dal presente Accordo.
3. In caso di risoluzione del presente Accordo, le disposizioni dello stesso continuano ad applicarsi alle coproduzioni cinematografiche che abbiano già ottenuto il riconoscimento di cui all'Articolo 3 del presente Accordo e a quelle per le quali, al momento della risoluzione dell'Accordo medesimo, è stata già presentata istanza di riconoscimento. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano anche alla ripartizione dei proventi delle coproduzioni realizzate.
4. Il presente Accordo può essere modificato di comune intesa delle Parti per iscritto. Tali modifiche entrano in vigore nel rispetto delle stesse procedure espresse al paragrafo 1 del presente Articolo. Eventuali modifiche dell'Allegato al presente Accordo entrano in vigore secondo le procedure di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 4 del presente Accordo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Pechino....., il 2 febbraio 2025, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e cinese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA POPOLARE CINESE





ALLEGATO

ALL'ACCORDO IN MATERIA DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

NORME DI PROCEDURA

Le istanze volte al riconoscimento della coproduzione cinematografica, di cui all'Art. 3, paragrafo 2 del presente Accordo, devono essere presentate dai coproduttori alle rispettive Autorità competenti prima dell'avvio delle riprese o della principale lavorazione in caso di animazione e, per quanto possibile, contestualmente.

Le suddette istanze devono essere redatte in lingua italiana per la Repubblica Italiana e in lingua cinese per la Repubblica Popolare Cinese e devono essere corredate dalla seguente documentazione:

1. la richiesta di autorizzazione all'avvio delle riprese;
2. la sceneggiatura del film;
3. un documento comprovante l'acquisizione legale della proprietà dei diritti di autore per la produzione e l'utilizzo della coproduzione;
4. una copia del contratto di coproduzione firmato dai coproduttori, con riserva di approvazione da parte delle Autorità competenti. Tale contratto deve contenere:
 - a) il titolo della coproduzione cinematografica;
 - b) il nome dell'autore del soggetto o dell'adattatore, se si tratta di un soggetto tratto da un'opera letteraria;
 - c) il nome del regista (è ammessa una clausola di salvaguardia valida per la sua sostituzione);
 - d) il budget dettagliato;
 - e) l'ammontare degli apporti finanziari dei coproduttori;
 - f) una clausola che indichi la ripartizione dei proventi, dei mercati e dei premi;
 - g) l'impegno dei coproduttori a partecipare ad eventuali eccedenze di spese o a beneficiare delle economie sul costo dell'opera in proporzione ai rispettivi apporti finanziari;
 - h) una clausola che stabilisca le condizioni del regolamento finanziario tra i coproduttori:
 - h.i) nel caso in cui l'Autorità competente dell'una o dell'altra Parte non approvi l'istanza dopo avere esaminato l'incartamento completo;
 - h.ii) nel caso in cui le Autorità competenti non autorizzino la proiezione in pubblico della coproduzione nel territorio dell'una o dell'altra Parte;
 - h.iii) nel caso in cui uno dei coproduttori non rispetti totalmente i termini pattuiti nel contratto di coproduzione.



- i) una clausola che impegni il coproduttore maggioritario a stipulare una polizza di assicurazione per “tutti i rischi di produzione” e per “tutti i rischi sul materiale originale di produzione”;
 - l) una clausola che stabilisca la procedura da osservare nella risoluzione di qualsiasi controversia tra coproduttori che non possa risolversi amichevolmente;
 - m) la data approssimativa dell’avvio delle riprese o della principale lavorazione in caso di animazione.
5. il piano finanziario dettagliato;
 6. l’elenco del personale tecnico ed artistico con l’indicazione della loro nazionalità e dei ruoli assegnati agli attori;
 7. il piano di lavorazione;
 8. la sinossi;
 9. il contratto di distribuzione, se già stipulato.

Le Autorità competenti possono richiedere, inoltre, ogni ulteriore documento nonché chiarimenti ritenuti necessari.

Modifiche contrattuali possono essere apportate al contratto originario di coproduzione ma devono essere sottoposte all’approvazione delle Autorità competenti prima dell’ultimazione della coproduzione cinematografica.

La sostituzione di un coproduttore può essere ammessa dalle Autorità competenti solo eccezionalmente e per motivi riconosciuti validi.

AG